

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 26.10.2018 La Nuova Procedura Civile, 5, 2018

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Connessione di cause, il provvedimento di riunione è suscettibile di impugnazione?

Va confermato l'orientamento per cui in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità. L'omessa riunione non rileva nemmeno sotto il profilo dell'art. 151 disp. att. c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. Sez. U, 06/02/2015, n. 2245 e Cass. 30/03/2018, n. 8024; in senso conforme alla seconda parte della massima Cass. Sez. 6-3, 10/03/2014, n. 5457.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.10.2018, n. 23974

...omissis...

1. gggg ricorso per cassazione articolato in sei motivi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7805/2017 depositata il 6.7.2017, la quale, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli, ha respinto la domanda avanzata dal medesimo gggnei confronti della ...omissis...

per il pagamento di una somma a titolo di competenze professionali relative all'incarico di perito assicurativo svolto per conto della società in riferimento ad un sinistro stradale.

Resiste con controricorso ...omissis...

che eccepisce l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1, chiedendo il rigetto del ricorso e la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1.

2. Contro la sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace, la U. Assicurazioni s.p.a. propose appello, deducendo la necessità di riunione dei molteplici analoghi giudizi proposti ...omissis...

ovvero l'improponibilità della domanda in ragione dell'indebito frazionamento di un credito unitario, e comunque l'infondatezza della pretesa.

Dopo aver escluso che la mancata riunione di cause potesse essere oggetto di motivo di gravame, il Tribunale di Napoli accolse l'appello, considerando come: il rapporto di collaborazione tra l'assicuratrice ed ...omissis...

si era protratto per molti anni e per tale periodo erano sempre state emesse fatture di analogo importo (Euro 40,00 circa), dandosi luogo ad un rapporto continuativo, secondo condizioni convenute ed osservate da ciascuna delle parti; a prescindere, quindi, dalla questione dell'improponibilità della domanda per il frazionamento del credito, la domanda ...omissis...

risultava perciò infondata, in quanto quest'ultimo mostrava un comportamento concludente di accettazione dell'offerta contrattuale di un compenso inferiore rispetto alle tariffe professionali.

3.1. Il primo motivo di ricorso di ...omissis...

denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 274 c.p.c., per non aver considerato il Tribunale l'orientamento giurisprudenziale sull'ammissibilità della riunione dei procedimenti relativi a cause connesse, anche nel giudizio di legittimità (si richiama Cass. n. 22631/2011).

- 3.2. Il secondo motivo di ricorso di X lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost., in quanto i periti assicurativi, a fronte della natura economica della loro prestazione, esercitata in modo stabile e con struttura organizzativa indipendente dalla impresa assicurativa committente, rientrerebbero nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza comunitaria; nè deporrebbe in senso contrario l'esistenza tra le parti di un mandato continuativo, che, ad ogni modo, non eviterebbe che il perito assuma in proprio il rischio imprenditoriale derivante dall'attività peritale svolta.
- 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione della L. 4 dicembre 2017, n. 2, art. 19 quaterdecies, che ha modificato la L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 bis, relativamente all'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.
- 3.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta "l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e avente carattere decisivo". Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il ...omissis...

avesse accettato, per facta concludentia, un'offerta di compenso molto inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali, essendo tale circostanza già oggetto di espressa contestazione in giudizio, ed ora comunque smentita attraverso la presentazione, in forza dell'art. 372 c.p.c., della documentazione IES dell'anno 2010, dalla quale si evincerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti per i vari incarichi affidatigli e mai pari ad Euro 40,00.

- 3.5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione del giudicato implicito delle sentenze n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016 di Codesta Corte.
- 3.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta l'erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 15.11.2007, n. 23726 e del 13.02.2017, n. 4090.
- 4. Infine, stante il contrasto rilevato tra le sentenze n. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016 in cui la Suprema Corte si è pronunciata nel senso di negare l'unitarietà dell'obbligazione accogliendo i ricorsi ... omissis...
- e le successive pronunce in cui il Supremo collegio ha rigettato i ricorsi proposti dallo stesso -, il ricorrente chiede che il ricorso sia trattato in udienza pubblica innanzi alle Sezioni Unite.
- 5. In via preliminare, deve affermarsi che non sussistono le ragioni, stabilite dall'art. 374 c.p.c., per la rimessione della causa alle sezioni unite, come invece auspicato dal ricorrente. La questione di diritto su cui si incentra il ricorso è stata, piuttosto, di recente già decisa in senso uniforme in tutte le ordinanze rese da questa Corte tra le medesime parti all'esito dell'adunanza ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, del 18 ottobre 2017, peraltro condividendo il principio enunciato da Cass. Sez. U, 16/02/2017, n. 4090.

Neppure si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 2.

Sono poi inammissibili gli identificativi di pagamento e i moduli IES prodotti dal ricorrente (documenti attinenti alla fondatezza delle censure e delle tesi prospettate nel ricorso, peraltro formati prima dell'inizio della fase di merito e quindi prima della maturazione delle preclusioni istruttorie), atteso che, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata.

Il ricorso è per il resto del tutto infondato.

- 5.1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile in quanto non supera lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1 (cfr. Cass. Sez. U, 21/03/2017, n. 7155). La Corte d'Appello di Napoli ha deciso la questione di diritto inerente alla mancata riunione dei giudizi in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame del ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento. In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 06/02/2015, n. 2245; Cass. Sez. 6-1, 30/03/2018, n. 8024). L'omessa riunione non rileva nemmeno sotto il profilo dell'art. 151 disp. att. c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione (Cass. Sez. 6-3, 10/03/2014, n. 5457).
- 5.2. E' inammissibile anche il secondo motivo, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la considerazione che l'attività del perito assicurativo rientra nell'ambito della nozione comunitaria di impresa non dimostra alcuna specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata.
- 5.3. E' inammissibile altresì il terzo motivo. Esso denuncia la violazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 bis (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), inserito dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 19 quaterdecies, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, in tema di

equo compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative. Il D.L. n. 148 del 2017, stesso art. 19 quaterdecies, dispone che della L. n. 247 del 2012, citato art. 13 bis, si applica, in quanto compatibile, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81, art. 1, ovvero ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo 3 del libro quinto del codice civile.

Il motivo è inammissibile perchè prospetta in cassazione una questione di diritto nuova, limitandosi a trascrivere le norme di legge, senza specificare che la stessa torni immediatamente applicabile al caso di lite e non implichi indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito.

5.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto fonda su documenti prodotti, come premesso, in violazione dei limiti di cui all'art. 372 c.p.c., ed invoca, agli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un nuovo e più favorevole esame del fatto dell'accettazione, da parte del ...omissis...

del compenso offerto in importo inferiore a quello delle tariffe, fatto preso in considerazione dal Tribunale di Napoli. Il ricorrente assume che l'avvenuta accettazione di tale compenso costituisse circostanza contestata, ma non osserva l'onere, prescritto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente il contenuto saliente dei propri atti difensivi, da cui dedurre l'erronea applicazione del principio di non contestazione. Il Tribunale di Napoli ha ravvisato l'esistenza di un patto in deroga ai minimi delle tariffe professionali, risultante per facta concludentia, sulla base di accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi.

5.5-6. Quinto e sesto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, perchè connessi, e sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Quanto in particolare al quinto motivo, non può ravvisarsi alcun giudicato implicito sulla qualificazione e sul carattere dell'intero rapporto corrente tra il X e la F. per effetto delle cassazioni con rinvio contenute sentenze n. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016, trattandosi di pronunce che, per l'appunto, avevano escluso che i crediti azionati in quei tre singoli giudizi fossero assimilabili ad altri oggetto di distinte azioni per diverse obbligazioni contrattuali in corso tra le parti.

Sono invece inammissibili le censure inerenti alla non ravvisabilità di un frazionamento abusivo del credito, essendo tale questione estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha infatti dichiarato infondata la domanda del X "a prescindere dalla problematica relativa all'eccepita improponibilità... per abusivo frazionamento del credito".

6. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore della controricorrente, nell'ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il ricorrente X ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Delib. 12 dicembre 2017 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli), non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata (cfr. Cass. Sez. L, 05/06/2017, n. 13935).

Non deve qui provvedersi sull'istanza di revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal Pubblico Ministero. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) indica quali siano i presupposti legittimanti la revoca del provvedimento di ammissione al patrocino, specificando, peraltro, che se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, la revoca ha effetto retroattivo. L'art. 112, comma 3, del T.U. Spese, nell'ambito delle disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, chiarisce, a proposito

della revoca del decreto di ammissione, che "competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato". Un'identica esplicita previsione di competenza in ordine alla revoca non è stabilita per i processi civili davanti alla Corte di cassazione. Peraltro, l'art. 83, comma 2, T.U. Spese, per il giudizio di cassazione, affida anche la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore al giudice di rinvio, ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Deve quindi ritenersi che competente a provvedere sulla revoca dell'ammissione al patrocinio per il giudizio di cassazione, come nella specie provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sia comunque il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Avendo, peraltro, efficacia retroattiva, nelle ipotesi indicate del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, commi 2 e 3, il provvedimento di revoca ripristina l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa (Cass. Sez. 1, 05/03/2010, n. 5364), e determina perciò le conseguenti restituzioni sulla base di accertamenti di fatto esulanti dai poteri cognitori della Corte di cassazione.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 845,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

